



STATUO DELL'ASSOCIAZIONE

"LA MELA ROSSA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ASD"

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Centro Sportivo Italiano - APS (CSI-APS) ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/3 del 19 gennaio 2024]

Premessa

1. È costituita l'Associazione **"La Mela Rossa Associazione di Promozione Sociale ASD"**, in breve **"La Mela Rossa APS ASD"**, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
Condividendone le finalità, potrà aderire ad Associazioni e reti associative, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, previa delibera di Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione **"La Mela Rossa Associazione di Promozione Sociale ASD"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico con durata illimitata.
3. L'Associazione **"La Mela Rossa Associazione di Promozione Sociale ASD"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché, eventualmente, nell'ipotesi di affiliazione, allo Statuto e ai regolamenti di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), quale ad esempio il C.S.I.

Art. 1 – Denominazione sociale

1. L'Associazione assume la denominazione di **"La Mela Rossa APS ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Associazione di promozione sociale **"LA MELA ROSSA aps asd"**

Sede Legale: Via Calisese n.789 – 47521 Cesena (FC), Codice Fiscale: 90077520402

Numeri utili: 349-4537994 / 392-1645189 email: lamelarossa@mondomclarossa.it

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione **"La Mela Rossa APS ASD"** persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dell'intera comunità, così come dei propri soci, di loro familiari come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
 - f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni e opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
 - h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
4. L'associazione ha la possibilità di svolgere qualsiasi sport e disciplina riconosciuta e non dal CONI/CIP nonché ricomprese nell'emanando elenco del Dipartimento per lo Sport. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà svolgere sport, e relative discipline, quali Calcio, Ciclismo, Dama, Ginnastica, Giochi e Sport Tradizionali, Pallavolo, Sci (e Snowboard), Sport a Rotelle, Sport Acquatici, Arrampicata Sportiva, Basket, Speed Down, etc.



5. Più in generale, potrà svolgere discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI stesso, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina con organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle varie discipline sportive, organizzazione di corsi per attività motorie varie anche a favore di soggetti diversamente abili.

6. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'associazione intende perseguire il proprio scopo istituzionale attraverso la promozione e organizzazione di attività come di seguito riportato. L'associazione opera senza scopo di lucro e con finalità prescritte dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 di cui in particolare all'art. 5 i punti: d); e); f); g); h); i); k); l); o); q); s); u); v); w); y) e più precisamente inerentemente a educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attività commerciali, produttive, di educazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, alloggio sociale, agricoltura sociale e possibile coltivazione e/o vendite di fiori e piante, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e protezione civile.

L'associazione si dovrà avvalere di volontari e/o lavoratori (chiamati educatori o animatori o in altre modalità successivamente concordate) scolasticamente formati in ambito educativo e con esperienza pregressa, preferibile nell'ambito dell'associazione stessa, dimostrabilmente sensibili ai temi pedagogici-educazionali dell'associazione, in riferimento al D.L. 3 Luglio 2017, n. 117 Art. 26 comma n. 3, al fine di mantenere un alto livello di servizio e professionalità e con lo scopo di seguire e avvalorare il pensiero pedagogico comunemente definito in queste righe.

La struttura pedagogica di riferimento pone al centro principalmente i bambini di ogni fascia di età con le loro necessità e bisogni e la relazione con gli educatori che dovranno assumere grande capacità empatica limitando di fatto i transfert. Essenziale il concetto di "famiglia" intesa come rapporti sani di accettazione e rispetto vicendevole dei bambini e convivenza naturale tra diverse fasce di età. Importanza ai sentimenti e ai loro bisogni psico-somatici, alla gestione del conflitto, alla comprensione del proprio corpo e accettazione di sé, al "pensiero divergente" e creativo-emotivo, alla libertà espressiva e alla dimostrazione del proprio



potenziale interiore. Gli educatori avranno la libertà di conservare in maniera personale le informazioni ricevute dai bambini al fine di mantenere un rapporto di fiducia con questi e trovare una corretta operabilità inerentemente al contesto e alle situazioni e si impegneranno a combattere le problematiche dell'infanzia di oggi: la sedentarietà, le abitudini alimentari sbagliate, la scarsa possibilità di movimento, la mancanza di autonomia e la mancanza di esperienze concrete e sensoriali. Particolare attenzione alla buona educazione rivolta ai bambini e adolescenti, ai modi di porsi, alla lotta contro le parolacce e le bestemmie nonché valorizzazione di attività di tutorato tra bambini della stessa età e adolescenti valorizzando l' "educazione alla pari" e l'outdoor.

Di quest'ultimo, la filosofia educativa dell'Outdoor vede l'ambiente naturale e il contatto multiforme che il bambino può avere con esso come momento positivo che genera la situazione perfetta di apprendimento funzionale ed emotivo e si basa su tutte quelle attività svolte all'aria aperta, e non solo, come il camminare scalzi, il rotolarsi per terra, passeggiare nel fango, sporcarsi, arrampicarsi sugli alberi, correre, saltare, sudare, ecc.. che, di fatto, comprende anche la possibilità di cadere, graffiarsi, farsi male, pungersi con le spine.

Le attività svolte sono inerenti a viaggi di studio, ricerca e scoperta culturale, scoperta del territorio, ecc.. Attività di studio, formazione dei soci e ricerca. Attività di valorizzazione sociale dei rapporti con bambini, genitori e anziani. Vengono svolte attività di raccolta fondi per autofinanziarsi come la vendita oggetti di modico valore, partecipazione a bancarelle e fiere e si valorizza la partecipazione a bandi europei e nazionali. Vengono svolte attività di doposcuola per supporto all'istruzione, attenzione al metodo di studio e attività ludico-ricreative, attività di centri estivi, uscite ricreative in parchi acquatici, parchi tematici, mare, passeggiate, scoperta del territorio ecc... Vengono organizzate feste e gestiti luoghi come centri di ritrovo e aggregazione. Si creano collaborazioni con altre realtà educative come nidi, materne, primarie, ecc.. Si preme e avvalora la scelta degli sport come simbolo di vita attiva e si creano collaborazioni per incentivare i bambini ad attività sportive. Viene creata una rete di orti da adibire alla coltivazione da parte di bambini e signori anziani. Vengono realizzate corsi di formazione, attività ricreative e laboratoriali per tutte le fasce di età. Ecc...

Inoltre, l'associazione può:

- attivare iniziative culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- stabilire relazioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici, liberi professionisti;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.



Gli associati, nonché i familiari che parteciperanno alle attività, approvano e concordano questi scopi e finalità sopra descritti avvalorandole pienamente in totale consapevolezza delle positività e dei rischi che si presentano, pena l'esclusione dall'associazione.

7. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
8. L'associazione può svolgere attività di somministrazione, ai soci o utenti aderenti agli enti associati, di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore
9. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
10. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
11. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
12. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.



Associazione di promozione sociale "LA MELA ROSSA aps asd"

Sede Legale: Via Calisese n.789 – 47521 Cesena (FC), Codice Fiscale: 90077520402

Numeri utili: 349-4537994 / 392-1645189 email: lamelarossa@mondomelarossa.it

2. L'Associazione ha sede legale in via Calisese n.789 nel Comune di Cesena (FC), frazione di Calisese.
3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Tale trasferimento può essere deliberato dal solo Consiglio Direttivo.



Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
5. È compito del Consiglio Direttivo, con una riunione in presenza ovvero online, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti secondo le norme di questo statuto. Accettata la domanda, il versamento della quota associativa (che può essere effettuata contemporaneamente al pagamento di altre quote, come, ad esempio, quelle per attività istituzionali) attesterà la registrazione ufficiale del socio sul Libro Soci dell'associazione, la produzione della tessera sociale e l'acquisizione ad ogni effetto della qualifica di socio. Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci. Nel caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso, entro 60 giorni, si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.
6. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
7. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, numero di cellulare, email e altre informazioni richieste dall'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere compilate digitalmente oppure, se in via cartacea, controfirmate dall'esercente la responsabilità



genitoriale (almeno un genitore). Per i ragazzi più grandi di 14 anni, la richiesta deve essere controfirmata anche da loro.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

8. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale appresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato dell'eventuale rete associativa a cui ci si dovesse affiliare.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- 19) decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- 20) mancato pagamento della quota sociale;
- 21) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 22) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;



23) espulsione.

2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, anche a possibile seguito di sollecito di versamento (che può essere effettuato collettivamente), comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'emanazione di un Regolamento interno, può modificare la deadline del pagamento della quota, senza necessità di modificare il seguente statuto.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- 24) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- 25) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- 26) attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- 27) provocare gravi disordini durante le assemblee;
- 28) appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- 29) arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- 30) arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;



Associazione di promozione sociale "LA MELA ROSSA aps asd"

Sede Legale: Via Calisese n.789 – 47521 Cesena (FC), Codice Fiscale: 90077520402

Numeri utili: 349-4537994 / 392-1645189 email: lamclarossa@mondomclarossa.it

b) l'Organo di amministrazione;

c) l'Organo di controllo;

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione **"La Mela Rossa APS ASD"**, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, sms, social, o telefono ecc.).

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;



- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 10 e 11, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
11. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
 - b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.



Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, il quorum costitutivo è più di un terzo del capitale sociale e il quorum deliberativo è almeno $\frac{2}{3}$ del capitale rappresentato in assemblea.
3. In terza convocazione è valida e può deliberare su qualsiasi aspetto qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione – Il Consiglio Direttivo

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti di almeno 3 persone, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per cinque anni e sono rieleggibili per un numero non limitato di mandati consecutivi.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.



- 
5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
 6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
 8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere comunicata ai consiglieri, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
 9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, o utilizzando dispositivi elettronici in modalità differenti, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



Art. 17 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da, ad esempio:
 - 31) eredità, erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e legati;
 - 32) quote e contributi degli associati;
 - 33) erogazioni liberali e/o contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - 34) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 35) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 36) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 37) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
 - 38) rendite patrimoniali;
 - 39) entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale
 - 40) Sponsor
 - 41) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.
2. Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio (ovvero rendiconto economico), redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista,



in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
5. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22– Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23– Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
4. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Imma Cecchi *Veronica Bellini*
Stefano Alberici *Santina Eusebi*
Gian Luigi Zeri

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il **05 GIU. 2025**
N. **484** Mod. **3** € **ESENTE**
Euro **ESENTE**
IL DIRETTORE



Associazione di promozione sociale "LA MELA ROSSA aps asd"

Sede Legale: Via Calisese n.789 – 47521 Cesena (FC), Codice Fiscale: 90077520402

Numeri utili: 349-4537994 / 392-1645189 email: lamelarossa@mondomelarossa.it